



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI - TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it - PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it - PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 16 del 15 Settembre 2022

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 5 SETTEMBRE 2022**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D. nella riunione del 29 agosto 2022, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati Juniores Under 19 Regionali, Regionale Calcio a 5 Serie C2, Regionale Calcio a 5 Femminile, Under 21 Calcio a 5 Regionali, Under 19 Calcio a 5 Regionali e Juniores Calcio a 5 Femminile, stagione sportiva 2022/2023, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (5 settembre 2022) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 3 del 5 luglio 2022, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, ha deliberato di fissare all'unanimità il termine PERENTORIO **GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. ATLETICO SALVE	955361	Salve (Le)
A.S.D. SPORT GIOVANILE MOLFETTA	955363	Molfetta (Ba)
A.S.D. CANTERA SALENTINA	955364	San Pietro in Lama (Le)
A.S.D. TERRIBILE SOCCER	955386	Bitonto (Ba)
A.S.D. GOLDEN GLASS	955372	Ginosa (Ta)
A.S.D. REAL SAN CASSIANO	955375	San Cassiano (Le)
A.S.D. NEW BISCEGLIE GIRLS	955378	Bisceglie (Bat)
A.S.D. EAGLES BISCEGLIE	955391	Bisceglie (Bat)
A.S.D. EVOLUTION ALTAMURA	955402	Altamura (Ba)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro con" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnate come società di puro Settore Giovanile.

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.	206356	Lecce
A.S.D. OLYMPIQUE SOCCER	954067	Lecce
A.S.D. CALCIO LIMA E DA SILVA	953978	Lecce

1.2 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 511 DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 338 dell'08/03/2022, tenutosi a BARI dal 02/05/2022 al 25/06/2022, per conseguire l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - LICENZA D ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

GERT BLETA

COSIMO DAMIANO LABORAGINE

MATTEO CAMASTA

LUIGI LUCIANI

FILIPPO CARUSO	PIERPAOLO OSTUNI
DAVIDE CASSANO	PIERLUIGI PASTINO
MATTEO COLANGIONE	DANTE PERTOSA
GIULIO DALENO	NICOLA PICCOLO
MATTEO DI BISCEGLIE	ALDO PILONE
FABIO GENCHI	GIUSEPPE SCALERA
MICHELE IEVA	GIUSEPPE SGARAMELLA
DAVIDE IMENEO	FRANCESCO SOLLITTO
EMANUELE INSALATA	MAURO VECCHIO
MICHELE LA SALA	ALBERTO VOLPE

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A DEL 14 SETTEMBRE 2022)

Oggetto: modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 40/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 19 DEL 2 SETTEMBRE 2022)

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-COV-2 NELL'AMBITO DEL "GRUPPO SQUADRA"

ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023:

A) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici **superiore a 10 (dieci)**. La Società dovrà comunicare al Dipartimento competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 10 (dieci)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Dipartimento competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24

ore precedenti la gara ufficiale. Il Dipartimento, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 10 (dieci), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Dipartimento competente.

La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Dipartimento competente, entro e non oltre la data fissata da quest'ultimo, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

B) CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di giocatori/giocatrici **superiore a 5 (cinque)**. La Società dovrà comunicare alla Divisione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 5 (cinque)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza alla Divisione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. La Divisione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato alla Divisione competente.
La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC alla Divisione competente, entro e non oltre la data fissata da quest'ultima, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

C) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici **superiore a 8 (otto)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 8 (otto)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente.
La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara

stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

D) CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di giocatori/giocatrici **superiore a 5 (cinque)**. La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 **superiore a 5 (cinque)** unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente.

La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data fissata da questi ultimi, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria giocatori/giocatrici. L'elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario in materia e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

- ✓ **In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il Modello "Elenco Gruppo Squadra" della stagione sportiva 2022/2023.**

N.B. Ogni società dilettantistica di calcio a cinque deve trasmettere a mezzo PEC (calcioa5.pugliaInd@pec.it) - **UNA SOLA VOLTA ALL'INIZIO DEL CAMPIONATO DI PROPRIA COMPETENZA** - l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente, utilizzando il modulo allegato.

Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato, purché sia inviato nuovamente a mezzo PEC con tutte le opportune variazioni.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

ISTITUZIONE PREMIO “ROCCO AUGELLI”

RICONOSCIMENTO PER IL CAPOCANNONIERE DEL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 settembre 2022, ha deliberato di istituire un premio intitolato alla memoria di Rocco Augelli, calciatore simbolo dei campionati dilettantistici pugliesi, prematuramente scomparso due anni fa per un male incurabile. Il riconoscimento verrà assegnato annualmente al termine del Campionato Regionale di Eccellenza e attribuito al capocannoniere del torneo a decorrere dalla stagione sportiva 2022/2023. Per la composizione della classifica finale verranno utilizzati i moduli prestampati associati ai referti arbitrali, unico strumento ufficiale a cui farà riferimento la giuria per decretare il vincitore del premio. A tal proposito si ringrazia il Comitato Regionale Arbitri per la proficua sinergia e collaborazione.

Nella compilazione della graduatoria non verranno prese in considerazione le reti realizzate con tiri nello specchio della porta deviati nella propria rete da un giocatore avversario. Per definizione, infatti, sono considerati autogol i tiri che terminano sui legni della porta (pali e traversa) e vengono successivamente deviati in rete da un giocatore difendente. Solo nel caso di gol realizzato su calcio di rigore, nel caso in cui la trasformazione viene deviata dal portiere e la palla finisce in rete, la marcatura verrà attribuita all'autore del tiro dal dischetto.

In caso di parità, se al termine della stagione regolare (esclusi i playoff) vi saranno al primo posto uno o più marcatori con lo stesso numero di reti, il premio verrà assegnato in ex aequo.

Per l'attribuzione del titolo di capocannoniere è stata nominata una giuria così composta:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| • <i>Presidente:</i> | Domenico Favale | <i>(Vice Presidente C.R. Puglia LND).</i> |
| • <i>Componenti:</i> | Paolo Augelli | <i>(fratello di Rocco Augelli);</i> |
| | Salvatore Petrarolo | <i>(giornalista Antenna Sud);</i> |
| | Antonio Villani | <i>(giornalista La Gazzetta del Mezzogiorno);</i> |
| | Alessandro Schirone | <i>(Vice Segretario C.R. Puglia LND);</i> |
| | Lucia Abruzzese | <i>(Vice Presidente CRA Puglia).</i> |
| • <i>Segretario:</i> | Giuseppe Sforza | <i>(Segretario Corte Sportiva di Appello –
Tribunale Federale Territoriale CR Puglia LND).</i> |

La giuria si riunirà periodicamente per monitorare la classifica ed eventuali casi dubbi da analizzare. Solo in caso di controversie e/o di mancata segnalazione verrà fatto ricorso ai filmati televisivi, che subentreranno a supporto delle carte ufficiali. Per quanto riguarda la stagione sportiva 2022/2023, il Premio “Rocco Augelli” verrà consegnato al termine del campionato in occasione di un apposito evento organizzato dal Comitato Regionale Puglia LND.

N.B. In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il modulo che ciascuna Società deve mettere a disposizione dell'arbitro in occasione delle gare del Campionato Regionale di Eccellenza.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. SOCIETÀ INATTIVE

Si comunica che la società **F.C.D. UNITED BARI di Bari Matr. 953234** ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2022 - 2023 pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica che la società **A.S.D. BARI CAMPIONI di Adelfia (BA) Matr. 947289** ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2022 - 2023 pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

3.2.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

U.S. BITONTO CALCIO SSDARL	SIMONE EMANUELE	nato	25/01/2007
F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL.	DIVIETRI MARIO	nato	01/11/2006
A.S.D. MARTINA CALCIO 1947	VIGNA FRANCESCO	nato	16/12/2006
A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO	DE GIORGI MARCO	nato	02/09/2007
	RIZZO SIMONE	nato	15/07/2007
U.S.D. CITTÀ DI FASANO	KOLA ENDRI	nato	23/01/2007

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. APULIA TRANI	CASAFINA MARIKA	nata	29/08/2007
	DICUONZO AURORA	nata	02/01/2007
	LA DONNA FABIOLA	nata	06/11/2006
	LISI GIORGIA	nata	02/03/2007
	PAPPALETTERA MARTINA	nata	27/08/2008

3.2.3. MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della documentazione di tesseramento rilasciata dal Centro Tecnico Federale e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

3.2.4. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

La richiesta di autorizzazione per il minuto di raccoglimento/lutto al braccio dovrà essere redatta sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviata al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

[LINK MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO](#)

3.2.5. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

3.2.6. SITO INTERNET DEL COMITATO

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it

www.lndpuglia.it

3.2.7. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata redatte sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviate al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

[LINK MODULO RICHIESTA COMMISSARIO DI CAMPO](#)

3.2.8. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara**.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 9 Agosto 2022, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna. La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

[LINK MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA](#)

Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara o di disputa gare in notturna:

Eccellenza:	a.tondo@figc.it
Promozione:	a.tondo@figc.it
Prima Categoria:	a.tondo@figc.it
Seconda Categoria:	a.tondo@figc.it
Juniores Regionale:	a.tondo@figc.it
Coppa Italia Eccellenza	a.rossiello@figc.it
Coppa Italia Promozione	a.rossiello@figc.it
Coppa Puglia	a.rossiello@figc.it

Calcio a Cinque maschile - femminile - SGS:	pugliac5@figc.it
Calcio Femminile a 11 Lnd e SGS:	calciofemminile.puglia@lnd.it
Campionati Regionali Settore Giovanile Maschile:	sgs.puglia@lnd.it

3.2.9. STRALCIO ART. 70 NOIF - DIRITTO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

3.2.10. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI"

SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

******OMISSIS******

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa ([Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294 del 30 Giugno 2022](#))

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso,

oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 49 calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

3.2.11. "SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)

Art. 74

Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al giuoco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.
6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

3.2.12. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

..... OMISSIS

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non

imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

..... OMISSIS

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

3.2.13. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F.

3.2.14. TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

3.2.15. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

3.2.16. RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND.

La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line **e trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.**

Il pagamento avviene per il tramite del "portafoglio tesseramenti"

3.2.17. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

3.2.18. ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

3.2.19. ASSISTENZA MEDICA

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

3.2.20. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Si invitano le Società, onde evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, a prendere nota delle corrette procedure per l'inoltro dei ricorsi consultando il Vademecum al link sotto riportato.

In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate, le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

[VADEMECUM RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E ALLA COMMISSIONE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

PROGRAMMA GARE

REGIONALE CALCIO A CINQUE "C1"

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ALTA FUTSAL	FUTSAL BARLETTA	A	24/09/2022 16:00	PALAZZETTO "VIA PICCINNI" C5*	ALTAMURA
ARADEO	FUTSAL MONTE SANT'ANGELO	A	24/09/2022 16:00	PALZ.DELLO SPORT DI ARADEO C5	ARADEO
AZZURRI CONVERSANO	C.U.S. BARI A.S.D.	A	24/09/2022 16:00	CAMPO PINETA CASTELLANETA C/5*	CONVERSANO
BARLETTA CALCIO A CINQUE	FUTSAL ANDRIA	A	24/09/2022 16:00	PALADISFIDA"MARIO BORGIA"C/5*	BARLETTA
FOOTBALL LATIANO	FUTSAL TERLIZZI	A	24/09/2022 16:00	PAL. DON D. DE FRANCESCHI C5	TUTURANO
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	FUTSAL BYRE RUVO	A	24/09/2022 16:00	C.C. "PALACOSMAI"C/5	BISCEGLIE
FUTSAL BRINDISI	VOLARE POLIGNANO	A	24/09/2022 16:00	PALASPORT SMS. L. DA VINCI C5	BRINDISI

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
C.U.S. BARI A.S.D.	VOLARE POLIGNANO	A	01/10/2022 16:00	CAMPO PRIVATO "C.U.S." C5	BARI
FOOTBALL LATIANO	FUTBOL CINCO BISCEGLIE	A	01/10/2022 16:00	PAL. DON D. DE FRANCESCHI C5	TUTURANO
FUTSAL ANDRIA	AZZURRI CONVERSANO	A	01/10/2022 16:00	PALASPORT"CORSO GERMANIA"C5	ANDRIA
FUTSAL BARLETTA	FUTSAL TERLIZZI	A	01/10/2022 16:00	PALADISFIDA"MARIO BORGIA"C/5*	BARLETTA
FUTSAL BRINDISI	ARADEO	A	01/10/2022 16:00	PALASPORT SMS. L. DA VINCI C5	BRINDISI
FUTSAL BYRE RUVO	BARLETTA CALCIO A CINQUE	A	01/10/2022 16:00	PALASPORT "PALA COLOMBO"C5	RUVO DI PUGLIA
FUTSAL MONTE SANT'ANGELO	ALTA FUTSAL	A	01/10/2022 16:00	PALAZZETTO POLIV SPORT C5*	MONTE SANT'ANGELO

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.475.695	CAFUERI VINCENZO DARIO	29/11/2007	23/07/2022	A.S.D. OLIMPIA FRANCAVILLA
3.615.198	CALÒ ANTONIO	07/12/2006	29/08/2022	A.S.D. UNO DI NOI
2.768.046	LEONE GAETANO	09/02/2009	22/08/2008	S.S.C. BARI S.P.A.
2.768.048	MANNARINI MASSIMILIANO	11/06/2009	22/08/2008	S.S.C. BARI S.P.A.

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Provinciale:	Donne in campo 2° edizione
Organizzato dalle Società:	A.S.D. MOLFETTA CALCIO
Categoria di partecipazione:	Under 17 Femminile
Periodo di svolgimento:	17 Settembre 2022

ISCRIZIONE CAMPIONATI GIOVANILI DI CALCIO A 5

Si porta a conoscenza delle Società interessate che a partire da lunedì 12 settembre sono aperte le iscrizioni ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 maschile, e Under 15 femminile. Le società dovranno iscriversi attraverso il portale web, timbrare, firmare e trasmettere la domanda di iscrizione e versare quanto previsto e calcolato dal riepilogo costi risultante dall'iscrizione ONLINE, **entro il 30 Settembre 2022.**

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE

Su iniziativa del Presidente TISCI questo Comitato organizzerà, per i primi mesi del 2023, un corso per allenatore di calcio a 5 riservato a tutte le Società/ASD in Puglia. Per ragioni organizzative, si ha necessità di conoscere i potenziali partecipanti. Pertanto, si invitano codeste Società/ASD a divulgare la presente a dirigenti, calciatori e tecnici, ed indicare, all'indirizzo mail g.gialluisi@figc.it, entro il 31 ottobre p.v., i nominativi, i recapiti telefonici e la casella mail dei soggetti interessati.

Per ogni informazione inerente alla comunicazione di cui sopra, contattare il Geom. Giuseppe Gialluisi (Affari Generali) al numero 335/5284966

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014

Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15 Settembre 2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL DELEGATO CALCIO A CINQUE
Biagio Capriati